**ALLEGATO D - CONDIZIONI PER LA MOVIMENTAZIONE DI CARCASSE DI SUINI DA ZR**

L’autorizzazione alla movimentazione è rilasciata, ai sensi del Reg (UE) 2020/687, articolo 22, direttamente dal servizio veterinario territorialmente competente sull’allevamento previo nulla osta da parte del servizio veterinario territorialmente competente sullo stabilimento di destinazione. Qualora l’impianto di destino ricada al di fuori del territorio regionale, il Servizio Veterinario territorialmente competente sull’allevamento di partenza deve acquisire, per il tramite del Servizio Regionale, nulla osta del Servizio Veterinario territorialmente competente sull’impianto di destino.

Il trasporto, lo stoccaggio e la trasformazione delle carcasse di animali devono avvenire in conformità al reg. (CE) 1069/2009 – in un impianto riconosciuto di categoria 2, o in alternativa di categoria 1, preferibilmente all’interno della zona di restrizione o comunque il più vicino possibile, ma in ogni caso alle condizioni sotto riportate.

Al fine di assicurare che la movimentazione oggetto di richiesta di deroga non comporti un rischio di diffusione della Peste Suina Africana, l’autorizzazione alla movimentazione da parte del servizio veterinario territorialmente competente sull’allevamento è subordinata:

* all’esito favorevole del prelievo, nelle 72 ore precedenti l’invio delle carcasse, di milze, in condizioni di biosicurezza (in cella) per il conferimento all’ IZS, da due soggetti morti di recente (non oltre 5 gg). Nel caso non ci fossero animali morti di recente, devono comunque essere prelevati gli animali morti dal minor tempo possibile al fine di eseguire un esame di laboratorio (PCR).

Ciò premesso, fatta salva la pertinente legislazione del settore dei SOA (Reg CE 1069/09, Reg. CE 142/2011 e Linee guida nazionali 1069/09), il trasporto attraverso, da e verso la zona soggetta a restrizioni deve avvenire:

* con mezzi registrati ai sensi del Reg. 1069/09 per il trasporto di SOA di categoria 2;
* in imballaggi a perdere, nuovi e chiudibili oppure in contenitori riutilizzabili o veicoli coperti a tenuta stagna: dopo lo scarico presso l’impianto di destinazione, gli imballaggi a perdere sono smaltiti a norma di legge, mentre i contenitori riutilizzabili sono sottoposti ad operazioni di lavaggio e disinfezione con principi attivi efficaci nei confronti della PSA, come indicati nel Manuale Operativo PSA;
* senza soste o operazioni di scarico nella zona soggetta a restrizioni;
* privilegiando le principali vie di comunicazione stradale o ferroviaria ed evitando le vicinanze di stabilimenti che detengono suini;
* con mezzo di trasporto dotato di sistema di navigazione satellitare. In alternativa, per determinate situazioni stabilite dal servizio veterinario localmente competente, può essere autorizzata la sigillatura del mezzo di trasporto da parte del veterinario ufficiale.

Non sono consentiti multicarichi di SOA da più allevamenti siti in zona di restrizione nel medesimo giro dell’automezzo; in deroga, un singolo automezzo può caricare SOA da più allevamenti o impianti nel medesimo tragitto, a condizione che il mezzo non entri in allevamento, che i SOA vengano caricati esternamente al perimetro aziendale e che il mezzo venga disinfettato.

L’autorità competente vigila affinché gli automezzi:

* siano costruiti e mantenuti in modo da evitare perdite o fughe;
* siano puliti e disinfettati immediatamente dopo ogni trasporto e, se necessario, disinfettati e, in ogni caso, asciugati o lasciati asciugare prima di qualsiasi nuovo carico;
* siano soggetti a pulizia e la disinfezione dei mezzi di trasporto, mediante procedure adeguatamente documentate, eseguite utilizzando prodotto efficaci per la PSA, elencati nel manuale operativo delle pesti.

La certificazione prevista dal Reg. (UE) 2020/687 articolo 22 comma 5, si considera assolta ai sensi dell’articolo 22 comma 6 in presenza di tracciabilità delle partite, assicurata da apposito DDT, vidimato dal Servizio Veterinario competente sull’allevamento, sul quale siano riportati l’esito del controllo effettuato e gli estremi delle analisi favorevoli.